

Pregiudiziale di Costituzionalità

Il Senato,

In sede di discussione del Disegno di legge "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"

Premesso che:

- l'articolo 2 di riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo prevede una nuova disciplina dell'assetto di governance della RAI, con una evidente regressione rispetto alle pur assai criticabili norme attuali, in cui si viola pesantemente il principio di indipendenza, in particolare con la modifica della modalità di nomina del Presidente e soprattutto dell'amministratore delegato che avviene su proposta dell'Assemblea e che, tra l'altro, vede ampliati i propri poteri nella gestione, nell'organizzazione e nel funzionamento dell'azienda all'interno del Consiglio di amministrazione. Ricordiamo che l'Assemblea fa esclusivo riferimento al Governo essendo la quota azionaria a totale partecipazione pubblica ovvero del Ministero dell'economia e finanze. I sei settimi del Consiglio di Amministrazione, secondo la previsione del disegno di legge di riforma, sono di nomina direttamente governativa o della maggioranza di governo. Il combinato disposto tra questa modalità di nomina e la nuova legge elettorale, il cosiddetto *Italicum*, che prevede un abnorme premio di maggioranza per la composizione di una sola Camera, determina un assoluto controllo del Governo pro-tempore sul servizio pubblico radiotelevisivo nazionale annullandone di fatto l'indipendenza;
- la violazione del principio di indipendenza e di pluralismo dell'informazione porta come conseguenza alla violazione di principi costituzionalmente garantiti, nonché alla violazione di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali:
 - a) l'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di informazione, costituzionalizza il principio fondamentale del pluralismo e di un'informazione libera e indipendente (tra le altre v. corte cost.n. 826 del 1988) ;
 - b) l'articolo 10 della Convenzione dei Diritti dell'uomo che si occupa di libertà di informazione e che è stata oggetto di interpretazioni e considerazioni da parte di organismi del Consiglio

d'Europa sancisce, tra i principali requisiti che dovrebbe annoverare una legislazione relativa al servizio radiotelevisivo, l'indipendenza dell'informazione dal potere politico soprattutto nella scelta della *governance* degli organi di governo. Molte sono le risoluzioni approvate dal Consiglio d'Europa in cui si sostiene chiaramente che uno degli elementi principali che qualifica e giustifica il servizio radiotelevisivo pubblico è la sua indipendenza rispetto al Governo e agli altri operatori;

c) l'articolo 117 primo comma della Costituzione che attribuisce la potestà legislativa allo Stato "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" sancisce il rispetto delle Convenzioni Internazionali tra cui le Convenzioni citate.

- la Corte Costituzionale ha sempre espresso pareri nitidissimi nelle proprie sentenze, in particolare nella 225 del 1974 e nella 284 del 2002, stabilendo che gli organi di governo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non possono essere espressione esclusiva o prevalente del potere esecutivo e che quindi il Governo deve rimanere fuori dal potere di nomina e dal potere di indirizzo della RAI in maniera "esclusiva e preponderante". La previsione dell'articolo 2 della riforma che prevede la creazione di un amministratore delegato che assumerebbe pieno potere sulla gestione operativa dell'azienda essendo nominato direttamente dall'esecutivo e che risponde solo al Governo si configura come una palese violazione del giudicato della Corte così come analoga violazione si può riscontrare laddove si prevede il potere di revoca del consiglio di amministrazione che offre oggettivamente al Governo un indiscusso potere ricattatorio che gli lascia assoluto campo libero nelle scelte di indirizzo dell'azienda RAI;
- anche nella sentenza Centro Europea 7 emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si riferisce alla situazione italiana viene sottolineata la violazione dell'articolo 117 primo comma della nostra Costituzione;
- la nuova *governance* che dovrebbe essere espressione dell'intera realtà sociale italiana, (ancora una volta conseguenza del principio costituzionale del pluralismo) come avviene nei servizi radiotelevisivi europei avrebbe invece degli aspetti assolutamente improponibili nella nostra cornice costituzionale in quanto produrrebbe un amministratore delegato nelle cui mani dovrebbe andare la massima concentrazione

dei poteri, essendo non solo indicato dal ministero dell'Economia ma votato dal Consiglio dei ministri”;

- per assicurare l'indipendenza editoriale del Servizio pubblico, il canone – che è attualmente imposta - potrebbe anche essere configurato come "tassa di scopo" e rappresentare una risorsa certa e non discrezionale da parte del Governo in carica. Il Servizio pubblico svolto dalla Rai è un servizio pubblico "soggettivo", simile a quello della scuola pubblica, che è tale non solo per il "genere" di materie che insegna, bensì per la natura pubblica del "soggetto" che le eroga. Il servizio pubblico diventa "oggettivo", cioè determinato dal genere dei programmi trasmessi e dai servizi forniti. Questo rovesciamento è propedeutico alla ripartizione del canone fra tutti i soggetti in grado di erogarli: il *Servizio pubblico*, tratto peculiare del welfare europeo, viene rimpiazzato da un generico "*pubblico servizio*" gestibile indistintamente da aziende pubbliche o private.

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge AS 1880

De Petris, Cervellini, Barozzino, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras, Mastrangeli, Bocchino,